

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2266 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

Questo lunedì 27 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2282 del 16/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024 FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA CITTA' METROPOLITANA E LA PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 40, 46, 47, 50 comma 2 e 51 relativi alle funzioni oggetto della presente Convenzione;
- il protocollo sottoscritto da ANCI, UPI e Regione Emilia-Romagna con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in data 20 marzo 2015 relativo alle relazioni sul riordino delle funzioni in capo a Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro dell'attuazione della Legge n. 56/2014 e per la gestione del personale degli enti interessati a tale riordino;
- la convenzione approvata con propria deliberazione n. 1715 del 12 novembre 2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle province le attività in materia di Organismo intermedio FSE, di cui all'art. 50, comma 2 della L.R. n. 13/2015 richiamata;
- l'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 13 gennaio 2016 dalla Regione e dalla Città metropolitana di Bologna in attuazione dell'art. 5, della L.R. n. 13 del 2015 *"Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione-Città metropolitana di Bologna"*;

Richiamati, in particolare:

- le disposizioni della L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V come recentemente modificate dalla L.R. n. 23/2019;
- il CAPO IV - *Completamento del percorso di riordino territoriale* - della L.R. n. 23/2019, ed in particolare:
 - l'art. 7 - *"Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette"* - che recita *"1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del Sistema regionale delle aree*

protette e dei Siti della Rete natura 2000). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato";

l'art. 8 - "Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015" - che recita "1. Al termine dell'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente periodo: "La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria";

l'art.9 - "Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994" - che recita "1. All'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente comma: "6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione il comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).".2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui al comma 6-sexies dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016)";

l'art.10 - "Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica" - che recita "1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l'anno 2019, la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale. 2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun

Ente. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato."

Vista inoltre la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019", che, all'art. 26 "Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015", dispone sulle modalità con cui la Regione Emilia-Romagna eroga un finanziamento annuale al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13;

Preso atto che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le province in materia di funzioni conferite dalla L.R. n. 13/2015 e di attività delegate in materia di Organismi Intermedi richiamate sono stati regolati dal 2016 al 2021:

- dalla Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. n. 13/2015 approvata con propria deliberazione n. 2161 del 5 dicembre 2016, cessata in data 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con propria deliberazione n. 2249/2018 al solo scopo di permettere un riordino complessivo di tutti gli istituti convenzionali alla luce delle evoluzioni dei rapporti intercorsi nel triennio 2016/2018 ;
- dalla convenzione approvata con propria deliberazione n. 1715 del 12 novembre 2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle province le attività in materia di Organismo intermedio FSE, di cui all'art. 50, comma 2 della L.R. n. 13/2015 richiamata, convenzione che cessa i suoi effetti il 31/12/2021;
- dall'accordo tra Regione Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per la definizione di un corrispettivo economico derivante dall'utilizzo degli immobili delle Province e della Città metropolitana da parte della Regione per l'esercizio 2018 approvato con propria deliberazione n. 2049 del 3/12/2018;
- dalla convenzione approvata con propria deliberazione n. 2362 del 22/11/2019 fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana per la gestione delle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., la cui scadenza è prevista al 31.12.2021;
- da provvedimenti dirigenziali con cui, dal 2016 al 2019, è stata

disposta l'assegnazione temporanea di personale regionale in distacco presso i suddetti Enti per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate agli stessi ai sensi della L.R. n. 13/2015, come previsto dalle citate convenzioni;

Richiamato l'Accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali della Funzione Pubblica del 15/11/2018 relativo al "Rinnovo per il triennio delle convenzioni sottoscritte con ARPAE, Agenzia regionale per il Lavoro, Province, Città metropolitana ed altri enti territoriali per l'esercizio di funzioni regionali conferite dalla Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13", che ha previsto il superamento entro il 31/12/2021 del regime dei distacchi di personale regionale presso enti destinatari di funzioni ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Rilevato che:

- in coerenza al suddetto Accordo, al termine della validità della convenzione soprarichiamata le posizioni in distacco del personale regionale assegnato alla Città Metropolitana di Bologna e alla Province per l'esercizio delle funzioni conferite e attività delegate ai sensi della L.R. n. 13/2015 cesseranno in data 31.12.2021;
- al netto dei dipendenti che sono cessati entro il 31/12/2021 o sono già stati riassegnati ad altre funzioni della Regione in attuazione dell'accordo sindacale 2018 e dei processi di mobilità interna, i dipendenti coinvolti dal 2016 nel distacco su funzioni trasferite e attività delegate che rientrano dal distacco dal 1° gennaio 2022 risultano essere 68 così ripartiti:

ENTE DI DISTACCO AL 31/12/2021	A1	B1	B3	C1	D1	D3	DIR	Totale
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		3	1	3	1	1	1	10
PROVINCIA DI FERRARA				1	4			5
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA			1	4	2	1		8
PROVINCIA DI MODENA				3	1	3		7
PROVINCIA DI PARMA	2			4	1			7
PROVINCIA DI PIACENZA		1		1	1	1		4
PROVINCIA DI RAVENNA			1	2	2	1		6
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		1	2	5	5			13
PROVINCIA DI RIMINI		1		4	3			8
Totale complessivo	2	6	5	27	20	7	1	68

Evidenziato che, al fine di regolare in modo ordinato la conclusione dei distacchi garantendo contestualmente alle province e alla Città metropolitana di Bologna di completare il piano di potenziamento dei propri organici per svolgere le funzioni trasferite, in data 22 novembre 2021 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione Regionale, l'ANCI-ER, l'UPI-ER e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria sottoscrittrici del CCNL 2016-2018 comparto Funzioni locali ad oggetto **"RINNOVO PER IL TRIENNIO 2022/2024 DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA E LE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI TRASFERITE DALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA DI ORGANISMI INTERMEDI"**, con cui le parti:

- hanno preso atto che:
 - o la delega di attività in materia di Organismo intermedio alle province e alla Città metropolitana non ha permesso alla Regione di procedere a reintegrare gli organici assegnati ad altre funzioni regionali o cessato per pensionamenti nel triennio;
 - o tutte le convenzioni per la gestione delle funzioni regionali conferite con la L.R. n. 13/2015 ad ARPAE, Agenzia Regionale per il Lavoro, Province, Città Metropolitana e altri enti scadono il 31/12/2021 e devono essere rinnovate per il successivo triennio;
 - o che la Regione conferma di garantire il finanziamento per l'esercizio autonomo delle funzioni trasferite agli enti territoriali fino a diverse disposizioni legislative in materia di riordino;
- hanno convenuto sulla necessità di garantire:
 - o a tutto il personale che rientra dal distacco nelle strutture ordinarie della Regione dal 1° gennaio 2022:
 - parità di diritti economici e opportunità di carriera, compresi i percorsi formativi, con il personale già rientrato negli organici regionali nel triennio 2019/2021;
 - uniformità di accesso a tutti gli istituti contrattuali riservati a tutto l'organico delle strutture ordinarie regionali ed in particolare agli istituti contrattuali ancora collegati ai budget del 2016;
 - di optare per essere ricollocato tramite mobilità interna su posizioni di organico vacanti dal 1° gennaio 2022;
 - il mantenimento della sede di lavoro sul territorio;
 - o alle province e alla Città metropolitana un supporto in termini organizzativi affinché venga realizzato, nel corso dell'esercizio 2022, un ordinato passaggio di consegne tra l'organico uscente e l'organico assunto dagli enti subentrante a seguito del completamento dei processi assunzionali necessario a svolgere in piena autonomia organizzativa le funzioni trasferite;
 - o alla Regione di subentrare completamente entro l'esercizio 2022 nella gestione delle istruttorie in corso e compreso il trasferimento del patrimonio documentale conservato presso le sedi provinciali e la Città metropolitana in materia di Organismo Intermedio;

- hanno convenuto di prevedere quanto segue:
 - o l'attività di organismo intermedio termina con la chiusura dell'esercizio 2021 e nel corso dell'esercizio 2022 deve essere organizzato il subentro ordinato nelle istruttorie in corso e la presa in carico dei fascicoli documentali conservati presso le province e la Città Metropolitana;
 - o dal 1° gennaio 2022 cessa l'applicazione dell'istituto del distacco e tutto il personale attualmente in posizione di distacco rientrerà a pieno titolo nell'organico regionale con assegnazione alla Direzione generale con attività coerenti con il profilo professionale dei singoli dipendenti e mantenimento della sede territoriale;
 - o nell'ambito della convenzione 2022/2024 la Regione provvederà, se richiesto, a trasferire alle Province le quote di dotazione organica per l'esercizio delle funzioni trasferite nei limiti dell'organico distaccato nel 2018 e al netto dei trasferimenti di dotazione organica già esecutivi;
 - o dall'esercizio 2022 il personale in posizione di distacco fino al 31/12/2021:
 - rientrerà a tutti i titoli nell'organico della Regione e la regione provvederà ad adeguare i budget relativi ai trattamenti accessori in coerenza con quanto garantito al personale dipendente regionale e quindi superando il congelamento di alcuni fondi accessori in vigore dal 2016 al 2021 e sarà applicato dal 2022, previa informazione e confronto di cui agli art. 4 e 5 del CCNL Funzioni locali, il CCDI della Regione Emilia-Romagna;
 - manterrà l'attuale sede di lavoro sul territorio e potrà essere contrattualizzato con gli istituti regionali del lavoro agile in vigore;
 - o nell'esercizio 2022, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne, il completamento dei piani dei fabbisogni provinciali per la gestione autonoma delle funzioni trasferite e la presa in carico da parte della Regione dei procedimenti in corso in materia di Organismo Intermedio, le parti concordano quanto segue:
 - In materia di funzioni trasferite ai sensi della LR 13/2015 (diritto allo studio, commercio, sportelli unici e turismo), tramite l'istituto dell'avvalimento organizzativo:
 - La Città Metropolitana e le Province provvederanno ad assumere il relativo personale

nell'ambito della propria autonomia secondo le proprie esigenze organizzative, compatibilmente con i vincoli assunzionali e di sostenibilità finanziaria cui sono soggetti Province e Città Metropolitana a legislazione vigente nel tempo e fatto salvo il fabbisogno di personale destinato alle funzioni fondamentali. Tutto ciò al fine di gestire in autonomia le funzioni trasferite e, nel solo esercizio 2022, la Città Metropolitana e le Province potranno avvalersi di servizi forniti tramite organici regionali precedentemente distaccati.

- *La regione garantirà ad ogni provincia un supporto organizzativo dimensionato avendo a riferimento un organico pari alla differenza tra l'organico distaccato nel 2018 e l'organico assunto da ogni singola provincia per l'esercizio delle funzioni trasferite.*
- *In materia di organismo intermedio, tramite l'istituto dell'avvalimento organizzativo:*
 - *La Regione potrà avvalersi dell'organico provinciale per l'esercizio delle funzioni organizzative e direzionali sul territorio;*
 - *La Regione provvederà ad integrare gli organici regionali mancanti rispetto all'organico 2018 in funzione della organizzazione delle proprie attività.*
 - *Le province e la Città metropolitana garantiscono per il solo esercizio 2022 il pieno accesso ai fascicoli istruttori in materia di organismo intermedio e facilitano i dipendenti regionali nella presa in carico delle istruttorie e il trasferimento dei fascicoli istruttori dagli archivi provinciali a quelli regionali;*
- *Il personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo opererà presso le sedi provinciali e della Città metropolitana fatto salvo eventuali diverse assegnazioni organizzative previo confronto con la rappresentanza sindacale della Regione ai sensi del CCNL Funzioni Locali. Le province e la Città metropolitana acconsentono affinché i dipendenti regionali abbiano accesso ai locali di lavoro e agli archivi provinciali garantendo le misure di sicurezza, compresa la sicurezza sul lavoro, e l'accesso alle infrastrutture telematiche regionali se necessario nonché la sostituzione dei dispositivi di lavoro provinciali con quelli regionali en-*

tro il 31/12/2022 fatta salva l'interoperabilità dei diversi sistemi e infrastrutture informative;

- o La Regione provvederà a prorogare al 31/12/2022 gli incarichi di posizione organizzativa dei funzionari distaccati in scadenza il 31/12/2021 adeguandone il contenuto a quando disposto dal CCDI della Regione Emilia-Romagna;*
- o Le province e la Città metropolitana collaborano con la regione al fine di proporre la valutazione individuale del personale coinvolto nei processi di avvalimento nonché nella individuazione delle eventuali responsabilità e particolari condizioni di lavoro;*
- La regione, la Città Metropolitana e le province, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni delegate, dovranno:*
 - o Prevedere un nulla osta incondizionato ai dipendenti regionali che, su base volontaria, chiederanno di essere collocati in posizione di comando o trasferiti tramite mobilità volontaria entro il 31/12/2022 presso gli organici delle province e della Città metropolitana per ricoprire posizioni in organico funzionali all'esercizio di funzioni trasferite;*
 - o Prevedere per ogni ente di accedere alle graduatorie altrui in corso di validità al fine di incentivare l'impiego a tempo indeterminato nel rispetto della territorialità dei collaboratori;*

Rilevata pertanto l'esigenza, a sei anni dalla sottoscrizione delle convenzioni richiamate e alla luce delle modifiche legislative intervenute anche sulle disposizioni della L.R. n. 13/2015 relative alle funzioni assegnate e/o trasferite alle Province e città Metropolitana nonché dell'accordo sottoscritto il 22 novembre 2021 già richiamato, disciplinare in un'unica convenzione:

- le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni - di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40, della L.R. n. 13/2015;*
- le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51, della L.R. n. 13/2015 in materia di rete degli sportelli*

unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione;

- le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche, ad esclusione del personale coinvolto nell'avvalimento organizzativo a supporto delle funzioni trasferite alle province;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
- le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'art. 50, comma 2, della L.R. n. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027;
- la regolazione dei rapporti tra la Regione, la Città Metropolitana e le province per la gestione delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015, al fine di consentire a detti enti di completare i propri piani dei fabbisogni di personale per l'esercizio autonomo delle stesse;
- le modalità operative con cui dare attuazione all'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione Regione, ANCI, UPI e OO.SS. in data 22/11/2021, in merito alla transizione 2022 per permettere alle province di esercitare le funzioni trasferite in attesa di completare i propri piani dei fabbisogni e alla Regione la completa presa in carico delle istruttorie in corso in materia di Organismo Intermedio;

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare che la Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 possa cedere quote finanziarie della propria dotazione organica, a fronte di richiesta scritta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, in modo equivalente al costo tabellare di primo inquadramento del personale distaccato al 31/12/2018; conseguentemente, l'ente richiedente aumenterà il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base delle posizioni distaccate, secondo la tabella sotto riportata:

ENTE DI COMANDO / DISTACCO	A1	B1	B3	C1	D1	D3	DIR	Totale posizioni DO
CITTA' METROPOLITANA BO		3	2	7	5	4	1	22
PROVINCIA DI FERRARA				2	4	1		7
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA			3	6	2	1		12
PROVINCIA DI MODENA				5	4	3	1	13
PROVINCIA DI PARMA	2			4	3			9
PROVINCIA DI PIACENZA		1		3	2	2	1	9
PROVINCIA DI RAVENNA			1	2	3	2		8
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		1	2	5	5			13
PROVINCIA DI RIMINI		1	1	7	4	2		15
Totale posizioni DO	2	6	9	41	32	15	3	108

Vista dunque la complessità ed eterogeneità delle attività realizzate per l'attuazione della L.R. n. 13/2015, e ritenuto di disciplinare in unico documento "Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale Allegato A), convenzione concordata con la Città Metropolitana, Province, strutture regionali e Organizzazioni sindacali al fine di verificarne i contenuti e la coerenza con gli accordi sottoscritti;

Richiamata la propria deliberazione n. 1264 approvata il 02/08/2021 "PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E ADEGUAMENTO DELLE MISURE ASSUNZIONALI 2021. APPROVAZIONE" ed in particolare l'allegato A in cui al punto 4.1 di prevede "la conclusione nel biennio 2022/2023 della delega di attività alle province in materia di Organismo Intermedio attivata dal 1/1/2016 e operativa fino al 31/12/2021, esercizio di conclusione della programmazione fondi comunitari. L'effetto di questa misura comporta un nuovo dimensionamento in aumento della Direzione Generale Economia della Conoscenza. Dimensionamento neutro ai fini degli organici complessivi dell'ente perché comporta, oltre alla reinternalizzazione dell'attività e delle relative fonti di finanziamento, il superamento del distacco alle province dell'organico assegnato";

Evidenziato che, sentiti la Direzione Generale ECLI e i dirigenti provinciali competenti in materia di personale, il personale che dal 1° gennaio 2022 rientra dal distacco verrà assegnato con provvedimenti del Servizio competente in materia di personale della Giunta regionale alle seguenti strutture regionali:

Cod Servizio	Servizio regionale di assegnazione	Sede territoriale	A1	B1	B3	C1	D1	D3	DIR	Totale
00000359	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	BOLOGNA		2		2			1	5
		FORLI'-CESENA				1	1	1		3
		MODENA				1	1	1		3
		PARMA				1				1
		RAVENNA				1		1		2
		REGGIO EMILIA				2	3			5

		RIMINI		1		1	1			3
00000454	SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	BOLOGNA		1						1
		MODENA				1		1		2
00000444	SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	FERRARA				1	1			2
		REGGIO EMILIA				1	1			2
		RIMINI				1				1
00000361	SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	BOLOGNA			1	1	1	1		4
		FERRARA					3			3
		FORLI'-CESENA			1	3	1			5
		MODENA				1		1		2
		PARMA	2			3	1			6
		PIACENZA		1		1	1	1		4
		RAVENNA			1	1	2			4
		REGGIO EMILIA		1	2	2	1			6
					2	2			4	
Totale complessivo			2	6	5	27	20	7	1	68

Dato atto che alla firma della Convenzione procederà, per conto della Regione Emilia-Romagna, il Direttore Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);
- n. 852 del 31/5/2019, ad oggetto "Aggiornamenti organizzativi

nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", che ha aggiornato, tra gli altri, la denominazione e la declaratoria del Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio (codice 00000312);

- n. 2018 del 28/12/2020 concernente l'affidamento degli Incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss. mm.ii;
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN", con cui la Giunta Regionale ha autorizzato i Direttori Generali e i Direttori di Agenzia e Istituto in carica a prorogare fino al 31/03/2021 gli incarichi dirigenziali conferiti su tutte le strutture regionali in scadenza il 31/12/2020;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 415 del 29 marzo 2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti

organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del conferimento di funzioni illustrate in premessa, ai sensi della L.R. n. 13/2015 - di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - al fine di consolidare nel triennio 2022/2024 il processo di riordino territoriale con particolare riferimento:
 - a. al trasferimento di risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni conferite, ai sensi dell'art. 26, della Legge regionale n. 24/2018;
 - b. alla gestione del personale regionale che dal 1° gennaio 2022, rientrando dal regime di distacco, verrà assegnato a strutture regionali e che, nell'esercizio 2022;
 - c. ad altri aspetti fondamentali collegati al riordino istituzionale quali i beni immobili, mobili, i servizi e le forniture;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di completare l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015:
 - a. la Regione Emilia-Romagna potrà completare il trasferimento di quote finanziarie della propria dotazione organica, a fronte di richiesta scritta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, in modo equivalente al costo tabellare di primo inquadramento del personale distaccato al 31/12/2018 - secondo la tabella riportata in premessa;
 - b. conseguentemente l'ente richiedente aumenterà il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base delle posizioni distaccate;
3. di autorizzare la struttura regionale competente in materia di personale all'adozione dei provvedimenti finalizzati a

riassegnare l'organico regionale che dal 1° gennaio 2022 rientra dal distacco assegnandolo alle strutture regionali riprodotte in premessa;

4. di autorizzare la Direzione Generale ECLI ad organizzare le attività del personale di cui al punto 3 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, in coordinamento con le strutture competenti della Città Metropolitana e delle Province secondo quanto previsto articoli 12, 13 e 14 della convenzione allegata;
5. di stabilire che la convenzione abbia efficacia giuridica dal 1/1/2022 fino al 31/12/2024;
6. di demandare la sottoscrizione in rappresentanza della Regione al Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che è autorizzato a procedere anche in forma disgiunta con ogni singolo ente convenzionato;
7. di stabilire che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà alla determinazione annuale e al trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi dell'art. 26, della L.R. n. 24/2018;
8. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA CITTA'
METROPOLITANA E LA PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI REGIONALI CONFERITE AI SENSI DELLA L.R. N.
13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Finalità e obiettivi.....	4
Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento.....	6
Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima.....	6
Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione.....	7
Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo.....	8
Art. 7 - Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite.....	9
Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana.....	11
Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco.....	11
Art. 10 - Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche.....	11
Art. 11 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.	13
12 - Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle province delle funzioni conferite	14
13 - Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Regione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027	14
Art. 14 - Organizzazione del lavoro del personale che opera in avvalimento organizzativo.....	15
Art. 15 - Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 16 - Trasferimento di quote di dotazione organica.....	18
Art. 17 - Utilizzo delle graduatorie.....	19
Art. 18 - Durata della convenzione.....	19
Art. 19 - Disposizioni fiscali.....	19

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del 27/12/2021;
- Città Metropolitana di Bologna / Provincia di _____ rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal _____, ai sensi della deliberazione _____;

PREMESSO

che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le province in materia di funzioni conferite dalla L.r. 13/2015 richiamate sono stati regolati dal 2016 al 2021:

- dalla Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.r. 13/2015 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 5 dicembre 2016, cessata in data 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con DGR 2249/2018 al solo scopo di permettere un riordino complessivo di tutti gli istituti convenzionali alla luce delle evoluzioni dei rapporti intercorsi nel triennio 2016/2018 ;
- dalla convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 1715 del 12 novembre 2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle province le attività in materia di Organismo intermedio FSE, di cui all'art. 50, comma 2 della L.r. 13/2015 richiamata;
- dall'accordo tra Regione Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per la definizione di un corrispettivo economico derivante dall'utilizzo degli immobili delle Province e della Città metropolitana da parte della Regione per l'esercizio 2018 approvato con delibera di Giunta n. 2049 del 3/12/2018;
- dalla convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 2362 del 22/11/2019 fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana per la gestione delle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e ss. mm. ii. la cui scadenza è prevista al 31.12.2021;

Che in attuazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione Regione, ANCI, UPI e OO.SS. in data 22/11/2021, in merito alla transizione 2022 per permettere alle province di esercitare le funzioni trasferite in attesa di completare i propri piani dei fabbisogni e alla Regione la completa presa in carico delle istruttorie in corso in materia di Organismo Intermedio;

Dato atto della conclusione delle attività delegate in materia di Organismo Intermedio il 31/12/2021, dello stato d'avanzamento del piano di razionalizzazione degli immobili e delle infrastrutture tecnologiche regionali, nonché dei nuovi accordi in materia di operatività delle Polizia Provinciali a supporto delle funzioni regionali, compresa la quota aggiuntiva di servizi richiesti in materia di controllo degli animali fossori le parti convengono sulla necessità di riordinare complessivamente i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province disciplinando con una nuova convenzione quanto segue:

- le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni - di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione;**
- le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o **gestione degli immobili** di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città

Metropolitana e alle Province per la **partecipazione agli Enti parco**;

- le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'art. 50 comma 2 della L.r. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027;
- la regolazione dei rapporti tra la Regione, la Città Metropolitana e le province per la gestione delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015, al fine di consentire a detti enti di completare i propri piani dei fabbisogni di personale per l'esercizio autonomo delle stesse;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) per l'esercizio delle funzioni conferite a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* (d'ora in poi L.r. 13/2015), nonché di quanto disposto dall'art. 26 *"Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015"* della L.r. 27 dicembre 2018 n. 24 *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019"* e dal capo IV *"Completamento del percorso di riordino territoriale"* nonché della L.r. 23/2019 *"Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019"*;

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Gli Enti aderenti concordano sull'opportunità di perseguire nel triennio 2022/2024 la gestione ottimale delle funzioni conferite a Province e

Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:

- a) le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015;
- b) le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo e istruzione;
- c) le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali, comprese le modalità con cui la Città Metropolitana e le Province potranno avvalersi, per il solo esercizio 2022, del supporto della regione tramite avvalimento organizzativo per garantire la continuità di esercizio di funzioni autonome in attesa del completamento dell'assunzione diretta del proprio organico funzionale;
- d) le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
- e) le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'art. 50 comma 2 della l.r. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027;

f) ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

2.

Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna:

- a) l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di **vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura** e attività connesse ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell'art. 40 della l.r. n. 13/2015;
- b) l'esercizio delle **funzioni conferite** alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46 e 51 della l.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione;**
- c) l'esercizio delle **funzioni conferite** alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 13/2015 **in materia di commercio e turismo, comprese le funzioni di destinazione turistica conferite alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2016;**
- d) l'utilizzo da parte della Regione, tramite propri dipendenti, per l'esercizio di funzioni regionali, di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in comodato della Città Metropolitana e delle Province;
- e) la partecipazione della Città Metropolitana e delle Province negli Enti parco.

Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese di personale sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera a) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40 e del comma 1 dell'articolo 42.

2. Per il triennio 2022/2024 la Regione partecipa finanziariamente all'esercizio delle funzioni con un importo annuo di 4.800.000 €. Dall'esercizio 2022 il finanziamento verrà ripartito tra le Province e la Città metropolitana come segue:
 - a. Il 50% delle risorse verrà ripartito tra la Città metropolitana e le Province in ragione dell'organico di polizia provinciale in servizio al 31/12 dell'esercizio antecedente. Dall'organico di cui al presente capoverso sono esclusi i comandanti e il personale amministrativo;
 - b. Il 50% sulla base della superficie agro-silvo-pastorale;
3. Dall'esercizio 2022 l'importo del finanziamento è incrementato di euro 300.000, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. n. 13/2015, così come modificata e integrata dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019.

Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi degli artt. 46 e 51 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2022 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Per l'anno 2022 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.
 - b. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione

economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;

3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall'ente per l'esercizio della funzione conferita.
4. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo. Il finanziamento non potrà superare il totale del costo onnicomprensivo relativo al personale assegnato in distacco nell'esercizio 2018.
5. Per gli anni 2023 e 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018 (art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018);
6. La Regione comunica ad ogni ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c. 5 della L.R. 27/12/2018 n. 24, i dettagli relativi al trattamento economico accessorio riferito al personale distaccato presente al 31/12/2018, con evidenza delle singole voci contrattuali, comprese i trattamenti relativi alle indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative;

Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni in materia di commercio e turismo di cui all'art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Per l'anno 2022 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato

all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.

b. Il costo mensile onnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;

3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall'ente per l'esercizio della funzione conferita.
4. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo. Il finanziamento non potrà superare il totale del costo onnicomprensivo relativo al personale assegnato in distacco nell'esercizio 2018.
5. Per gli anni 2023 e 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018 (art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018);
6. La Regione comunica ad ogni ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c. 5 della L.R. 27/12/2018 n. 24, i dettagli relativi al trattamento economico accessorio riferito al personale distaccato presente al 31/12/2018, con evidenza delle singole voci contrattuali, comprese i trattamenti relativi alle indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative;
7. Il presente articolo si applica, per quanto riguarda il turismo, agli enti che esercitano direttamente in proprio tali funzioni.

Art. 7 - Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite

1. Per garantire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ogni ente provvederà ad assumere il personale da assegnare alle suddette funzioni,

anche con rapporto di lavoro flessibile, compreso il comando, secondo le proprie esigenze organizzative. La riassegnazione alle funzioni conferite di personale dell'ente precedentemente assegnato ad altre funzioni è equiparata ad una nuova assunzione.

2. Nelle more della definizione di un quadro normativo che consenta ad ogni ente di procedere alle assunzioni per completare l'organico funzionale delle funzioni conferite, la Regione al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna a:

a) concordare modalità organizzative idonee a garantire un affiancamento per il passaggio di consegne e per il perfezionamento delle attività con le modalità di cui all'art. 13.

b) fornire il proprio contributo politico-istituzionale, in tutte le sedi di confronto e concertazione tecnico-politica, compresa la conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, per assicurare l'armonizzazione delle discipline d'interesse comune, con particolare riguardo alle previsioni di innalzamento/deroga ai valori-soglia ordinari in misure adeguate a consentire la sostenibilità finanziaria degli appositi organici da dedicare allo scopo;

c) intervenire, a seguito dell'emanazione del decreto in materia di applicazione dell'art. 33 del DL 34/2019 per le province e la Città Metropolitana e, se consentito dello Stato, adeguando le norme regionali in materia di funzioni trasferite per facilitare le capacità assunzionali delle province e della Città Metropolitana nonché rendere neutrali le assunzioni di cui al presente articolo ai fini del valore soglia, con l'obiettivo di completare il percorso di riordino istituzionale.

d) a concedere il nulla osta incondizionato ai dipendenti regionali che, su base volontaria, chiederanno di essere collocati in posizione di comando o faranno richiesta di mobilità volontaria entro il 31/12/2022 presso gli organici delle province e della Città metropolitana per ricoprire posizioni in organico funzionali all'esercizio di funzioni conferite;

e) a concedere ad ogni ente, con le modalità di cui all'art. 17, l'accesso alle proprie graduatorie in corso di validità al fine di incentivare l'impiego a tempo indeterminato;

3. Le parti convengono che per effetto dell'art. 26 della L.R. 27/12/2018 N. 24, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente periodo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, essendo finanziato integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana

1. Qualora la Regione disponga per via legislativa la revoca di funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana, la Regione stessa, sentiti gli enti e le parti sociali, si impegna a garantire il trasferimento alla Regione delle relative unità di personale assunto da ogni ente in applicazione dell'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001.

Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2019 e al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette come previsto dalla L.R. n. 13/2015, la Regione eroga annualmente un contributo finanziario pari alla quota di partecipazione annuale delle Province e della Città metropolitana in ogni singolo Ente parco.

Art. 10 - Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche

1. In coerenza con quanto stabilito nel "Piano di razionalizzazione degli

spazi" - di cui all'art 3 legge regionale 30 gennaio 2014 n. 1, a decorrere dal 2019 la Regione eroga un contributo annuale a Province e Città metropolitana finalizzato a compensare ogni singolo ente:

- a) della indisponibilità di immobili o porzione di immobili di proprietà e/o in affitto delle Province e delle Città Metropolitana occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo affitto);
- b) delle spese di gestione sostenute direttamente dalle Province e dalla Città metropolitana per immobili o porzioni di immobili, anche di proprietà di terzi, occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo Gestione).

2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono determinati sulla base dello stato di fatto dei locali e del personale occupante, escluso il personale in avvalimento organizzativo sulle funzioni trasferite di cui all'articolo 12, così come risultante al 30 giugno di ogni esercizio.

3. Il contributo di cui alla lettera a), riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, escluso il personale in avvalimento organizzativo su funzioni provinciali, è calcolato secondo la seguente formula: $\text{Contributo Immobile} = (\text{NDIP} * \text{SUPCONV} * \text{MEDIAOMI}) + (\text{NDIP} * 333 \text{ €})$, dove:

- NDIP: numero di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
- SUPCONV: Superficie convenzionale pro capite occupata pari a 20 metri quadrati determinata sulla base della media dei MQ occupati da ogni dipendente regionale in sedi regionali aventi natura storica. La superficie occupata media è comprensiva di vani accessori e spazi comuni;
- MEDIAOMI: valore medio di mercato dell'anno in corso ottenuto tramite le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (euro/mq anno) per ciascun immobile;
- 333 €: correttivo migliorativo riconosciuto annualmente per imposte e tasse correlate al possesso o affitto dell'immobile.

4. Il contributo di cui alla lettera b) del presente articolo, riconosciuto

annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, è calcolato secondo la seguente formula:
Contributo Gestione immobile = (NDIP * 2.100 €), dove:

- NDIP: numero effettivo di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
- 2.100 €: costo medio per dipendente sostenuto dalla regione per la propria gestione immobiliare, comprensivo di utenze, imposte, tasse e spese generali.

5. La quantificazione e l'erogazione delle somme dovute sarà disposta annualmente nel secondo semestre dal Servizio competente in materia di patrimonio sulla base della ricognizione effettuata annualmente dal Servizio competente in materia di controllo di gestione regionale e sulla base dello stato di occupazione degli immobili provinciali.
6. Le Province e la Città metropolitana, al fine di agevolare la funzionalità dei servizi regionali svolti presso sedi provinciali, si impegnano fino alla eventuale presa in carico degli immobili, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture telematiche, anche previo sezionamento delle reti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal GDPR con oneri a carico della Regione, al fine di consentire il collegamento diretto alla rete regionale delle postazioni di lavoro dei dipendenti regionali e delle destinazioni turistiche ospitate presso i propri locali.

Art. 11 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.

1. Al fine di supportare l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. n. 13/2015, la Regione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 24/2018, riconosce annualmente un finanziamento per l'organizzazione e gestione delle funzioni conferite di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione e nei limiti dell'organico funzionale dell'esercizio 2018;
2. Il numero dei dipendenti è moltiplicato per un importo pro capite pari ad euro 7.800 corrispondente ai costi sostenuti dalla Regione nel 2019 a titolo di spese di gestione per ogni dipendente.

3. Dall'esercizio 2022 la Regione riconosce alla Città metropolitana un contributo finanziario annuo pari ad euro 50.000 finalizzato a sostenere la gestione delle funzioni di Destinazione Turistica.

12 - Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle province delle funzioni conferite

1. Al fine di sostenere le Province e la Città metropolitana nel completare l'organizzazione autonoma delle funzioni conferite, nell'ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni e non pregiudicare la continuità amministrativa, la Regione Emilia-Romagna si impegna per il solo esercizio 2022 a mettere a disposizione ai suddetti enti, tramite avvalimento organizzativo, il personale regionale precedentemente assegnato in regime di distacco fino al 31.12.2021, al fine di assicurare un affiancamento transitorio dei nuovi assunti per il passaggio di consegne e garantire nell'esercizio 2022 la continuità operativa di ogni ente nell'esercizio delle funzioni conferite.
2. Ogni ente individua entro il 31/12/2021 l'organico da coinvolgere nell'avvalimento organizzativo necessario a garantire l'esercizio delle funzioni conferite;
3. A fine di garantire quanto previsto al comma 1, ogni ente garantisce ai dipendenti coinvolti di prestare le proprie attività presso i locali dell'ente con le modalità di cui all'articolo 14;

13 - Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Regione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027

1. Al fine di sostenere le Regione nella Presa in carico delle attività in corso e delle istruttorie completate in materia di organismo intermedio e completare il potenziamento dei servizi regionali in materia di gestione, controllo e liquidazione FSE 2021/2027 ogni ente, nell'ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle attività e non pregiudicare la continuità amministrativa, si impegna per il solo esercizio 2022 a mettere a disposizione della Regione, tramite avvalimento organizzativo, il

proprio personale precedentemente incaricato della responsabilità di procedimento o istruttoria in materia di Organismo Intermedio al fine di completare le pratiche in corso e il passaggio di consegne per garantire nell'esercizio 2022 la continuità operativa della regione. Il personale incaricato della responsabilità in materia di Organismo intermedio fino all'esercizio 2021, dall'esercizio 2022 è tenuto a garantire il trasferimento dei fascicoli procedurali in materia di FSE 2014-2020.

2. Al fine di sostenere il passaggio di consegne la Regione si impegna a mantenere presso le sedi di ciascun ente il personale già in posizione di distacco fino al 31/12/2021 per garantire le nuove funzioni di gestione, controllo e liquidazione FSE 2021/2027 e il perfezionamento e il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività Organismo intermedio FSE 2014-2020 già assegnate alla Città Metropolitana e alle Province fino al 31/12/2021;
3. A fine di garantire quanto previsto nei commi 1 e 2, ogni ente garantisce ai dipendenti coinvolti di prestare le proprie attività presso i locali dell'ente con le modalità di cui all'articolo 14;

**Art. 14 - Organizzazione del lavoro del personale che opera in
avvalimento organizzativo**

1. Dal 1° gennaio 2022:
 - a. ogni ente è tenuto ad individuare un dirigente responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui agli articoli 12 e 13;
 - b. la regione assegna ogni dipendente già coinvolto nell'esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate fino al 31/12/2021, e non trasferito ad altre funzioni regionali o di altri enti, ad una o più strutture organizzative assegnate alla Direzione Generale ECLI;
2. Ogni struttura organizzativa della Regione di cui al comma 1, lett. b) è assegnata dal Direttore Generale competente e ad uno Dirigente responsabile di servizio. Sulla base dell'ordinamento regionale, al Direttore Generale e al Responsabile di Servizio, sentiti i dirigenti provinciali e metropolitani di cui al comma 1, lett. a), competono:

- a. Il rinnovo fino al 31/12/2022 degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 31/12/2021 con loro adeguamento a quanto previsto dalla disciplina regionale salvo nei casi in cui il dipendente incaricato cessa entro il primo semestre 2022.
 - b. L'approvazione del Piano delle Attività con obiettivo le attività previste negli articoli 12 e 13 o di presa in carico delle istruttorie in materia di organismo intermedio e di gestione, controllo e liquidazione FSE 2021/2027;
 - c. Il rinnovo fino al 31/12/2022 degli incarichi di specifiche responsabilità in scadenza il 31/12/2021 con loro adeguamento a quanto previsto dalla disciplina regionale;
 - d. Il subentro, tramite sottoscrizione di nuovi accordi individuali, nei rapporti di telelavoro e smart working con i dipendenti che ne avevano diritto fino al 31/12/2021;
 - e. La gestione amministrativa del personale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti di cui al comma 1, lett. a);
 - f. L'approvazione degli strumenti di valutazione annuale, sentiti i dirigenti di cui al comma 1, lett. a);
 - g. Il conferimento di eventuali incarichi ai dirigenti di cui al comma 1, lett. a) al fine di svolgere le attività necessarie al completamento delle istruttorie in materia di organismo intermedio;
 - h. Il conferimento di eventuali incarichi a dirigenti regionali, anche a tempo parziale, per la gestione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e/o di gestione, controllo e liquidazione FSE 2021/2027;
3. Al fine di garantire la continuità operativa, il dirigente regionale si avvale dei dirigenti di cui al comma 1, lett. a):
- a. Per la verifica preventiva delle compatibilità organizzative in materia di assenze/presenze, ferie e permessi che verranno comunque riconosciuti sulla base dell'ordinamento e delle piattaforme gestionali regionali;
 - b. Per il controllo delle presenze in servizio;
4. I dirigenti provinciali e della Città Metropolitana di cui al comma 1, lett. a) sono tenuti, previo accordo con il dirigente regionale, a:
- a. Garantire il controllo del green pass e delle presenze del personale regionale in avvalimento organizzativo;

- b. Incaricare il personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui all'art. 12 al fine di legittimarne le attività in materia di funzioni trasferite;
 - c. Trasferire ai dirigenti regionali l'insieme di istruttorie in corso e completate in materia di organismo intermedio;
 - d. Organizzare quotidianamente il lavoro del personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui all'art. 12;
 - e. Validare preventivamente le richieste di trasferta del personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui all'art. 12;
 - f. Comunicare tempestivamente gli infortuni del personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui all'art. 12, e in ogni caso entro le 24 ore dall'evento, all'ufficio competente della Regione.
 - g. Segnalare eventuali violazioni in materia di rapporto di lavoro e codice di comportamento del personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui all'art. 12 al fine di attivare procedimenti disciplinari;
5. Gli incarichi ai dirigenti provinciali o della Città metropolitana, anche avvaliti, sulle funzioni trasferite sono di competenza dei Presidenti delle province o del Sindaco metropolitano;
6. Nel corso dell'esercizio 2022 il personale coinvolto nell'avvalimento organizzativo di cui agli articoli 12, 13 e 14 può liberamente partecipare ai processi di mobilità interna della Regione. L'effettiva riassegnazione ad altre funzioni regionali in caso di mobilità interna decorre dalla data di sostituzione da parte della regione o di ciascun ente e comunque avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
7. Al personale regionale coinvolto nell'avvalimento organizzativo:
- a. Verranno distribuiti i badge della Regione Emilia-Romagna. Nelle sedi in cui sono presenti marcatempo regionali i dipendenti dovranno timbrare con il badge regionale. Dove non esiste il marcatempo regionale i dipendenti dovranno utilizzare il badge provinciale. In quest'ultimo caso il dirigente provinciale, anche tramite flussi automatizzati qualora disponibili, dovrà comunicare tempestivamente o al massimo entro il terzo giorno del mese successivo le marcature e le assenze dei singoli dipendenti utili ai fini del pagamento dello stipendio;

- b. Si applica la disciplina regionale in materia di orario di lavoro, presenze/assenze e trasferte;
 - c. Si applica la disciplina regionale in materia di valutazioni individuali;
 - d. Si applicano la disciplina e la modalità operativa della Regione in merito al riconoscimento e distribuzione dei buoni pasto;
 - e. Si applicano la disciplina e la modalità operativa della Regione relative alle diverse forme di lavoro agile;
8. La Regione assicura l'inserimento dei dipendenti in avvalimento nei propri percorsi formativi, con particolare attenzione all'integrazione dei processi lavorativi necessari per l'ottimale svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni ente provvede alla designazione dei dipendenti Regionali che operano in nome e per conto di ciascun ente quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Permangono in capo ad ogni ente le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza, senza alcuna intermediazione della Regione.

Art. 16 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 di cui agli art. 5 e 6 della presente convenzione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, la Regione Emilia-Romagna, a fronte di formale richiesta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, cede quote finanziarie della propria dotazione organica.
2. A fronte di formale richiesta avanzata dal singolo ente alla Direzione Competente in materia di personale, nel limite complessivo delle posizioni coperte da personale distaccato al 31/12/2018:
- a. la Regione riduce il tetto di spesa della propria dotazione

organica nei limiti delle quote finanziarie equivalenti al costo tabellare di primo inquadramento del personale già distaccato al 31/12/2018.

- b. conseguentemente, l'Ente richiedente aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base in ragione delle quote finanziarie trasferite di cui al comma a).

Art. 17 - Utilizzo delle graduatorie

1. Per l'intera durata della presente convenzione:
 - La regione Emilia-Romagna autorizza la Città Metropolitana e le singole province ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - la Città Metropolitana e le singole province autorizzano la Regione Emilia-Romagna ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. Per utilizzare le graduatorie ciascuna delle parti avanza richiesta in forma scritta del numero di posizioni e professionalità che intende assumere.

Art. 18 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dal 01/01/2022 sottoscrizione e scadono il 31/12/2024.
2. La convenzione produce effetti sotto il profilo economico, finanziario sugli esercizi finanziario 2022, 2023, 2024;

Art. 19 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis Tab. B) D.P.R. 642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte.

*Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*

(firmato digitalmente)

Per la Provincia / Città Metropolitana

(firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2282

IN FEDE

Cristiano Annovi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2282

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2266 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi